



Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

DATA **05 AGO, 2019**

N. **241-8571 /2019**

OGGETTO: IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - APPROVAZIONE DI PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

RICHIEDENTE: YOU BAT SRL

SEDE LEGALE: VIA OSTIENSE, 131 L 00154 ROMA

SEDE OPERATIVA: STRADA DEL PORTONE, 131/A 10095 GRUGLIASCO

P.IVA: 14879811009

POS. N. 023765

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con nota del 28/12/2018, prot. CMTTo n. 145657/2018, la Società inoltrava istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti costituiti da *accumulatori al piombo esausti e batterie*;
- in data 7/03/2019, con nota prot. n. 15242 del 6/03/2019, la SMAT trasmetteva parere di competenza dichiarando il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, rilevando l'assenza di superfici scolanti e di scarichi di acque reflue industriali;
- pari data pervenivano le osservazioni della Città di Grugliasco, e la contestuale richiesta di un aggiornamento circa la pratica di allacciamento alla fognatura nera;
- in data 8/03/2019, si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare la richiesta presentata, nel corso della quale emergeva la necessità di conseguire alcune precisazioni anche in ordine all'esercizio dell'attività nonché in relazione a quanto evidenziato nel parere comunale. Tali richieste venivano formalizzate nel verbale della conferenza trasmesso con nota del 20/3/2019, prot. n. 25694/LB7/ML;
- con nota del 18/04/2019, prot. CMTTo n. 36299 del 19/04/2019, la società forniva riscontro alle richieste di precisazioni come emerse in conferenza;
- con successive note del 30/04/2019, prot. n. 37914/TA1/SA e del 10/07/2019, prot. n. 60143/TA1/SA si procedeva a richiedere ulteriori chiarimenti che pervenivano in data 28/06/2019, prot. CMTTo n. 56418 e in data 17/07/2019, prot. CMTTo n. 62557.

Considerato che:

- il progetto in esame non comporta la realizzazione di alcuna nuova opera;
- è volontà della società ritirare anche accumulatori al piombo di origine domestica conferiti da privati;

- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'istanza in argomento.

Ritenuto

- pertanto di procedere ad autorizzare quanto richiesto;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Visti

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

il D.Lgs 188/2008;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto presentato dalla Società:

YOU BAT SRL

Sede Legale: via Ostiense, 131/L Roma

Sede Operativa: strada del Portone 131/C/4 Grugliasco



e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio dell'attività di messa in riserva [operazione R13 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 28/12/2018, prot. CMT0 n. 145657/2018 e s.m.i., di cui alla **Sezione 0, Elenco documentazione, dell'Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (prescrizioni tecnico gestionali), Sezione 3 (prescrizioni di carattere amministrativo) e Sezione 4 (planimetria dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
3. Al fine di garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo entro 10 gg dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il nominativo di responsabile tecnico o figura analoga, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, allo scrivente Ufficio, Comune di Grugliasco ed ARPA.

4. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
5. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA

Torino, 05 AGO, 2019

Il Dirigente della Direzione
(dott. Guglielmo Filippini)

Sezione 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE

- PROGETTO PERVENUTO IL 28/12/2018, PEC PROT. CMTO N. 145657/2018
- INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 19/04/2019, PEC PROT. CMTO N. 36299
- INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 28/06/2019, PEC PROT. CMTO N. 56418
- INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 17/07/2019, PEC PROT. CMTO N. 62557



Allegato
Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica del rifiuto	Cap.tà max dep. (t)	CER	MODALITÀ DI DEPOSITO	Operazioni di recupero	Movimentazione annua (t/a)
Accumulatori al piombo esausti	30	160601*	cargopallet per batterie da 0.56 m ³ di volume utile (interno), sovrapponibili anche su più livelli	R13	1.200
Batterie al nichel cadmio		160602*			20
Batterie contenenti mercurio		160603*			20
Batterie alcaline		160604			20
Altre batterie ed accumulatori		160605			20
Batterie ed accumulatori		200133* ⁽¹⁾			20
		200134			20

(¹) anche di provenienza domestica conferiti da privati, questi ultimi con le seguenti limitazioni:
 capacità massima di deposito: 1 t
 movimentazione annua massima: 125 t
 quantità annua massima procapite: n. 2

Capacità massima di deposito (t) ai fini del calcolo della polizza fidejussoria: 30 t rifiuti classificati speciali pericolosi



Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO - GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, è fissata in 30 t;
2. dovranno essere distinti:
 - il settore per il conferimento da quello destinato alla messa in riserva dei rifiuti;
 - il settore destinato al deposito degli accumulatori di origine domestica conferiti da privati, come identificato con la sigla BP nella planimetria di cui alla Sezione 4 dell'Allegato al presente provvedimento;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, se del caso, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in contenitori distinti, per ciascuna tipologia, recante l'indicazione del codice CER del rifiuto ivi stoccato;
6. in materia di accumulatori al piombo esausti:



- 6.1 il conferimento degli accumulatori esausti all'impianto deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante la movimentazione;
- 6.2 i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 6.3 l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- 6.4 gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il CER 200133*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il CER 160601*;
- 6.5 solo ai fini del conferimento ad impianti di recupero questi potranno essere ricodificati in 160601*;



7. in materia di accumulatori al piombo esausti di origine domestica, conferiti da privati:

7.1 il gestore dell'impianto dovrà valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all'ambito *domestico*, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;

7.2 sul registro di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

7.3 il rifiuto di cui al CER 200133* costituito da "*accumulatori al piombo esausti*" può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di n. 2 batterie annue dal singolo conferitore privato;

8. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

9. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

10. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

11. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

12. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;

13. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;

14. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;




15. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.



Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere comunicato come da prescrizione di cui al p.to 4 del determinato;
5. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 4: planimetria impianto



La presente copia, composta di n. 11 facciate, è conforme all'originale. Esistente presso questo ufficio. Torino, 05 AGO 2019



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti
Vincenzo Vincenzo